

25225-20



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE


In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 82
d.lgo. 198/03 in quanto
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:



ha pronunciato la seguente

SENTENZA



cd

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 maggio 2019, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Avellino del 24 aprile 2017, con la quale [REDACTED] è stato ritenuto responsabile dei reati di incendio e atti persecutori in danno di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] oltre statuizioni accessorie.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. Giuseppe Sparano, formulando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, deduce nullità della notifica del decreto di citazione in appello, eseguita nelle forme di cui all'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen. sebbene l'imputato, collaboratore di giustizia, fosse domiciliato *ex lege* presso il Servizio centrale di protezione, non dispiegando rilevanza la sopravvenuta revoca del programma di protezione.

2.2. Con il secondo motivo, deduce un ulteriore profilo di nullità per essere stata disattesa l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, all'udienza del 13 luglio 2015, senza che sia stata disposto accertamento medico-legale ed in presenza di una inadeguata motivazione sul punto.

2.3. Il terzo motivo censura vizio della motivazione in riferimento alla valutazione probatoria, risultando non adeguatamente contrastati i rilievi difensivi riguardo l'(in)attendibilità delle persone offese, smentita da ulteriori fonti probatorie, e la valutazione frazionata della deposizione di [REDACTED] ritenuta non credibile in ordine ai reati contestati al ricorrente in suo danno.

2.4. Il quarto motivo contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Con nota trasmessa ex art. 83, comma 12-ter, d.l. n. 18 del 2020, convertito con legge n.27 del 2020, in data 30 giugno 2020, il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.

CB

CONDIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. E' manifestamente infondata la deduzione di nullità della notifica del decreto di citazione in appello, prospettata nel primo motivo di ricorso.

1.1. Il tema che la censura impone, prioritariamente, di affrontare, investe la disamina della speciale domiciliazione presso il Servizio centrale di protezione, prevista dall'art. 12, co. 3-*bis*, D.L. n. 8 del 1991, conv. con l. n. 82 del 1991, per i collaboratori di giustizia.

1.1.1. Sul punto, questa Sezione ha già avuto modo di affermare (Sez. 5, n. 27222 del 11/12/2012 - dep. 2013, Naimo, Rv. 256282) come l'ammissione allo speciale programma di protezione comporti, sulla base del quadro di riferimento normativo vigente e di un'interpretazione sia letterale che logico-sistematica, la domiciliazione del soggetto ammesso presso il Servizio centrale di protezione, con esclusione - in punto di ritualità della notificazione degli atti - di un regime alternativo rispetto a quello previsto per il domicilio eletto.

Il D.L. n. 8 del 1991, convertito con L. n. 82 del 1991, dispone, invero, all'art. 12, comma 3-*bis* che «all'atto della sottoscrizione delle speciali misure di protezione, l'interessato elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2», con conseguente necessità che l'elezione sia consacrata in un atto formale.

Trattasi, dunque, di una personale elezione dell'interessato, il cui luogo è determinato dalla legge.

Nel quadro così delineato, la giurisprudenza di legittimità ha affermato la nullità della "notifica all'imputato, sottoposto a programma di protezione [...], effettuata in luogo diverso dal domicilio per legge individuato in Roma presso il Servizio Centrale di Protezione del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza" (Sez. 3, n. 35712 del 05/05/2011, Dianese, Rv 251230; n. 27222 del 2013, Rv. 256282 *cit.*) e, di conseguenza, la validità della notifica alla stessa categoria di soggetti "regolarmente effettuata presso il Servizio Centrale di Protezione, dal momento che [...] l'interessato all'atto della sottoscrizione del programma elegge il proprio

domicilio nel luogo in cui ha sede il predetto Servizio" (Sez. 2, n. 36892 del 28/06/2011, Presta, Rv. 251123, Sez. 4, n. 5850 del 06/04/2000, Maretta, Rv 216799).

In tal senso, è stato rimarcato come, nel caso del collaboratore di giustizia, la speciale domiciliazione trova causa nell'esigenza di tutelarne sicurezza e riserbo, piuttosto che in istanze di economia processuale; ma è stato, nondimeno, considerato che la collaborazione si fonda pur sempre su base volontaria, con la ragionevole presunzione della piena consapevolezza - da parte di chi intenda aderire ad un programma di protezione - anche dei meccanismi rituali che quella scelta comporta. Del resto, la compiuta conoscenza delle conseguenze della determinazione dell'interessato sul piano processuale è sufficientemente garantita dalla necessità (non a caso, prevista soltanto per il collaboratore di giustizia) che l'elezione di domicilio presso il luogo fissato dalla legge sia consacrata in un atto da lui sottoscritto, e non derivi da semplici presunzioni od equiparazioni normative (come avviene, invece, per la domiciliazione *ex lege* della persona offesa ex art. 33 disp. att. aod. proc. pen.).

Nè va dimenticato, in ogni caso, che anche per il collaboratore resta ferma la possibilità di una restituzione nel termine qualora risulti che egli non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto pur regolarmente notificatogli presso il domicilio eletto: principio, questo, di portata generale e già affermato, ad esempio, in tema di notifica della citazione a giudizio e dell'estratto della sentenza contumaciale (v. Sez. 5, n. 24707 del 31/03/2010, Gallo, secondo cui la notifica effettuata nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia deve far ritenere che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento di condanna, salva la prova del contrario).

Ne consegue che l'elezione di domicilio resta un atto di volontaria indicazione di un soggetto terzo, legittimato a ricevere gli atti indirizzati al collaboratore.

Deve, pertanto, affermarsi che l'elezione di domicilio di cui all'art. 12, comma 3-*bis*, del D.L. n. 8 del 1991, convertito con L. n. 82 del 1991, ha natura volontaristica in quanto coesistente alla sottoscrizione delle speciali

misure di protezione, mentre ne è determinato *ex lege* il domiciliatario nella Commissione centrale di cui all'art. 10, comma 2.

1.1.2. La giurisprudenza civile di legittimità, nel suo più autorevole consesso (Sez. U, n. 33208 del 21/12/2018, SALANITRO UGO ANTONINO contro D, Rv. 652237) ha, ulteriormente, precisato la valenza della elezione di domicilio in disamina, anche in riferimento ad eventuali modalità di decentramento, affermando come, in tema di notificazione di atti processuali civili nei confronti di collaboratore (o testimone) di giustizia, ammesso allo speciale programma di protezione e trasferito in località protetta, è valida la notifica effettuata al medesimo con le forme previste dagli artt. 139 o 149 cod. proc. civ. presso la residenza risultante dai registri anagrafici (cd. "*polo residenziale fittizio*", coincidente con una caserma o posto di polizia individuati dal servizio centrale di protezione nell'interesse del beneficiario), non potendo il notificante conoscere, anche usando la massima diligenza, l'effettiva residenza del collaboratore, segretata per ragioni di sicurezza, e potendo il notificatario far valere con le forme di rito l'eventuale mancata conoscenza dell'atto notificatogli a mezzo del consegnatario (individuato nell'appartenente alle forze dell'ordine addetto alla ricezione, con successivo inoltra, per via gerarchica, al servizio centrale di protezione, onerato del recapito presso il domicilio effettivo del collaboratore, in modalità riservata), spettando al prudente apprezzamento del giudice valutare ogni comprovato elemento al fine di accogliere, o meno, la richiesta di rimessione in termini. Nondimeno, laddove il notificante abbia conoscenza del domicilio eletto dal collaboratore (o testimone) di giustizia ai sensi dell'art. 12, comma 3-bis, del d.l. n. 8 del 1991, conv. con modif. in l. n. 82 del 1991, può legittimamente notificare presso tale domicilio gli atti processuali, potendo anche in tal caso il notificatario far valere con le forme di rito l'eventuale mancata conoscenza dell'atto notificatogli a mezzo dell'addetto alla sua ricezione, individuato dalla struttura di protezione che lo ha in carico, avvalendosi della documentazione interna rilasciata dal servizio centrale di protezione.

Donde, ferma la regolarità della notifica presso il Servizio di protezione - o presso il "*polo residenziale fittizio*" altrimenti noto - domiciliatario, grava sull'istante l'onere di allegazione di circostanze atte ad impedire la conoscenza

effettiva dell'atto, in linea con la natura volontaristica della collaborazione e la conoscenza delle conseguenze processuali dell'elezione di domicilio.

1.2. Nel quadro così delineato, va analizzato l'istituto della revoca e le conseguenze che il medesimo dispiega sull'elezione di domicilio presso il Servizio Centrale di protezione (o presso il "*polo residenziale fittizio*" altrimenti noto).

1.2.1. La revoca delle speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia e i testimoni è disciplinata all'art. 13-*quater* del d.l. n. 8/1991, convertito con legge n. 82/1991, il quale, al primo comma, dispone che "Le speciali misure di protezione sono a termine e, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1, possono essere revocate o modificate in relazione all'attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge".

Il primo comma della disposizione richiamata delinea, quindi, il principio generale che presiede all'applicazione di dette misure protettive (criterio della temporaneità e della periodica rinnovazione del giudizio) ed individua i parametri valutativi del giudizio di eventuale permanenza/revoca delle medesime (pericolo per l'incolumità, condotta del destinatario della misura). Il secondo comma distingue, più in particolare: a) le fattispecie di revoca obbligatoria (inosservanza degli impegni assunti a norma dell'articolo 12, comma 2, lettere b) ed e), nonché commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale); b) le fattispecie di revoca facoltativa (inosservanza degli altri impegni assunti a norma dell'articolo 12, commissione di reati indicativi del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, rinuncia espressa alle misure, rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa, ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si è stati trasferiti, nonché ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell'identità assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate), tali da richiedere una particolare valutazione da parte dell'amministrazione in considerazione del tempo trascorso dall'inizio della collaborazione, oltre che della fase e del grado in cui si trovano i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese e delle situazioni di pericolo di cui al comma 6 dell'articolo 9.

Cb

1.2.2. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, va altresì premesso come, alla luce della giurisprudenza e della natura straordinaria e particolare del programma di protezione, la valutazione della condotta del soggetto sottoposto alle misure protettive ed il giudizio sull'eventuale incompatibilità del comportamento da questi tenuto con il permanere del sistema di tutela, rientrano nella sfera discrezionale dell'Amministrazione, spettando al giudice la verifica del se l'esercizio di tale potere valutativo sia aderente ai presupposti normativi, ai dati di fatto ed ai criteri di logica e razionalità (*ex plurimis*, Consiglio di Stato, Sez. III, 10 febbraio 2014, n. 628; Sez. III, 30 ottobre 2013, n. 5229; Sez. III, 08 agosto 2012, n. 4533; Sez. VI, 24 aprile 2009, n. 2541).

Mancano, invece, nella citata legge disposizioni relative agli effetti della revoca riguardo l'elezione di domicilio.

Ed anche la l. 11 gennaio 2018, n. 6 (in G.U. n. 30, del 6 febbraio 2018), recante "Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia", nel prevedere, all'art. 13, le ipotesi di modifica e di revoca - in senso sostanzialmente conforme alla l. n. 82/1991 - si limita a statuire, al comma quinto, come la modifica o la revoca del programma definitivo non produca effetto sull'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 147-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato, da ultimo, dall'articolo 24 della stessa legge («dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 147-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserita la seguente: «a-*bis*) quando l'esame o altro atto istruttorio è disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio o al programma definitivo per la protezione dei testimoni di giustizia»), circoscrivendo solo alle modalità di esame l'ultrattività degli effetti dell'ammissione.

In assenza di disposizioni sul punto, deve pertanto ritenersi che la revoca del programma di protezione comporti, *ex nunc*, altresì la revoca della domiciliazione presso il Servizio centrale di protezione, a decorrere dalla data in cui il provvedimento sia portato a conoscenza del destinatario, con conseguente inefficacia sopravvenuta dell'elezione; e che, in virtù del sostrato

volontaristico della collaborazione e, dunque, dell'elezione di domicilio, gravino sul medesimo collaboratore revocato gli oneri di comunicazione all'autorità giudiziaria procedente, con la conseguenza per cui, in presenza di inidoneità sopravvenuta del domicilio ed in assenza di nuova elezione, deve darsi luogo alle notificazioni ai sensi dell'art. 161, comma IV., cod. proc. pen..

2. La linea di demarcazione tra le notificazioni, eseguite presso il difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4., cod. proc. pen. o nelle forme di cui all'art. 157, comma 8-*bis*, cod. proc. pen. è chiaramente tracciata nella giurisprudenza di legittimità, e fonda sull'esistenza o meno di un atto di dichiarazione o elezione di domicilio.

2.1. Premesso che la forma di notificazione prevista dall'art. 157, comma 8-*bis*, cod. proc. pen., secondo cui le notificazioni all'imputato non detenuto, successive alla prima, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia che non abbia rinunciato a riceverle, non prevale incondizionatamente sugli altri criteri ordinari ma si aggiunge ad essi, a fini di accelerazione processuale ed in attuazione del principio di ragionevole durata del processo (così Sez. 1, n. 37076 del 16/04/2018, Sesta, Rv. 273668), sempre che non consti una dichiarazione o elezione di domicilio, che ha prevalenza rispetto agli altri criteri di notificazione, questa Corte ha ribadito, con orientamento unanime ed autorevolmente espresso (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771, Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396; V. anche Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 - dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539, Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016 - dep. 2017, Amato, Rv. 269028), che è affetta da nullità assoluta ed insanabile la notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore, senza previa verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, mentre è affetta da nullità generale a regime intermedio la notifica eseguita, ai sensi dell'art. 157, comma 8-*bis*, cod. proc. pen., al difensore di fiducia e non presso il domicilio (successivamente) eletto dall'imputato, a condizione che la "prima notifica personale" sia andata a buon fine, poiché solo in tale caso può presumersi la circolazione delle informazioni tra imputato e difensore, unico destinatario dell'avviso (V. Sez. 2, n. 11632 del 09/01/2019, Galati, Rv. 276747).

Siffatto orientamento – e la diversa calibratura dell'invalidità – fonda proprio sulla diversità strutturale delle due forme di notificazione, postulando il ricorso a quella declinata dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. la previa verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato ed, invece, quella prevista dall'art. 157, comma 8-*bis*, cod. proc. pen., che non vi sia stata né dichiarazione, né elezione di domicilio.

E, coerentemente, si è ritenuto come sia nulla la notifica del decreto di citazione eseguita, ex art. 157, comma 8-*bis*, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia dell'imputato, nonostante l'esistenza agli atti del domicilio ritualmente dichiarato dall'imputato, in quanto, in tal caso, il domicilio "legale" non può prevalere su quello dichiarato, considerato che l'art. 157, comma 8-*bis* cod. proc. pen. si riferisce alle ipotesi considerate dai commi precedenti; ne consegue che tale nullità tempestivamente eccepita comporta la nullità del giudizio di appello e della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 12600 del 13/01/2017, Da Silva, Rv. 269709, N. 41735 del 2015 Rv. 264594, N. 4828 del 2016 Rv. 265803, N. 47953 del 2016 Rv. 268654, N. 8478 del 2017 Rv. 269453).

2.2. L'esigenza di tenere distinte le due forme di notificazione in comparazione è stata, del resto, ribadita dal Giudice delle leggi.

La Corte costituzionale, nella sentenza n.136 del 2008, ha chiarito che, in tema di notifiche, è indispensabile contemperare diritto di difesa e speditezza del processo, ed è per far fronte a questa esigenza che nel codice di rito da un lato si prescrive di determinare quanto prima possibile il domicilio, eventualmente anche elettivo, per le notificazioni (art. 161 cod. proc. pen.) e, dall'altro, viene individuato presso il difensore un possibile recapito, indipendentemente da una dichiarazione o elezione di domicilio (artt. 157, comma 8-*bis*, e 161, comma 4, cod. proc. pen.). La disposizione contenuta nell'art. 157, comma 8-*bis*, cod. proc. pen., non può che essere letta nell'ambito dell'articolo che la contiene, nonché della normativa complessiva di cui agli articoli 157 (riguardante le modalità delle notifiche), 161 e seguenti (riguardante i luoghi di notificazione) che - per le notificazioni all'imputato non detenuto - delineano nel codice di rito un doppio binario, rafforzato dall'inizio testuale dell'art. 157 ("salvo quanto previsto dagli artt. 161 e 162").

Q

In realtà, le modalità di notificazione previste dai primi otto commi dell'art. 157, inclusa quella del deposito della casa comunale, sono tutte applicabili anche per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto o determinato a norma dell'art. 161, sempre che tale domicilio risulti idoneamente e validamente individuato. La notifica può avvenire a mani del difensore, come previsto dall'art. 161, comma 4, solo se essa risulti "impossibile" nel domicilio dichiarato o eletto o determinato a norma dei tre commi dello stesso art. 161. Quando si deve effettuare la prima notificazione all'imputato non detenuto, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, si deve pertanto procedere in uno dei modi consecutivi previsti dai primi otto commi dell'art. 157 cod. proc. pen.; una volta effettuata regolarmente la prima notificazione, se l'imputato provvede a nominare il difensore di fiducia, tutte le successive notificazioni si effettuano mediante consegna al difensore. Se, invece, vi è stata dichiarazione o elezione di domicilio - e, dunque, vi è stato un primo contatto tra l'imputato e i soggetti indicati nell'art. 161 cod. proc. pen. - devono essere seguite direttamente le forme dettate da quest'ultima disposizione del codice di rito.

L'art. 157, comma *8-bis*, cod. proc. pen., che non opera alcuna distinzione tra le modalità di notificazione previste dai commi precedenti, non è infatti applicabile quando il luogo della notificazione sia stato dichiarato o eletto a norma dell'art. 161. Tale disposizione regola le modalità della notificazione all'imputato di cui non risulta ignoto il luogo di residenza o di domicilio, e differisce dalla consegna al difensore prevista dall'art. 161, comma 4, che è invece una modalità di notificazione per il caso in cui non sia stato possibile eseguire tale adempimento nel domicilio dichiarato, eletto o determinato a norma del comma 2.

Va rilevato, al riguardo, che le Sezioni Unite, già nella sentenza Micciullo citata, hanno evidenziato come, al fine di assicurare la piena conoscenza dell'accusa da parte dell'imputato, sia stato articolato nel codice di rito un sistema che contempla due diverse tipologie di notificazioni. E, premesso che il sistema di cui all'art. 161 cod. proc. pen. «è fondato sul dovere dell'imputato, che ne sia stato adeguatamente edotto, di dichiarare o di eleggere domicilio e di comunicare all'autorità giudiziaria ogni successiva variazione ai sensi dell'art. 161, commi 1 e 2, cod. proc. pen.», sono tornate

successivamente (Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, cit.) a puntualizzare i reciproci spazi d'azione della disciplina delle notificazioni di cui all'art. 157 e di quella di cui all'art. 161: la seconda forma costituisce un sistema alternativo «che non può essere contaminato con l'applicazione di disposizioni riguardanti le ipotesi della prima notificazione, che risultino incompatibili con esso», tra cui, specificamente, il deposito degli atti nella casa comunale e i correlativi avvisi di cui all'art. 157, comma 8. Il diverso ambito di operatività delle due norme non consente di affermare la prevalenza della notifica al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis.

Nessun dubbio che, in caso di domicilio dichiarato o eletto, prevalga l'esigenza di notificare l'atto presso il domicilio dichiarato o eletto, e, solo in caso di inidoneità della dichiarazione o elezione, o di assenza, non meramente temporanea, dell'imputato, la notifica possa essere eseguita presso il difensore, anche se nominato d'ufficio, ma ai sensi del comma 4 dell'art. 161.

La fattispecie di cui all'art. 157, comma 8-bis, si fonda del resto sulla stessa condotta dell'imputato che, ricevuta la prima notifica, ha nominato un difensore di fiducia allo scopo di esercitare il proprio diritto di difesa, ma non ha eletto o dichiarato domicilio; e non è applicabile tutte le volte che muta il luogo di notificazione, in quanto eletto o dichiarato a norma dell'art. 161.

La stessa relazione al decreto-legge che ha inserito la disposizione in disamina nella procedura delle notifiche chiarisce che la norma regola esclusivamente le notificazioni all'imputato non detenuto che abbia nominato un difensore di fiducia senza provvedere a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161. Il fatto, infine, che in sede di conversione sia stato eliminato, dall'art. 161 cod. proc. pen., il comma 4-bis, precedentemente introdotto dal d.l. n. 17 del 2005 («in caso di nomina di difensore di fiducia le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, sono eseguite mediante consegna al difensore»), rende evidente che il domicilio "legale", che si determina soltanto nel caso in cui sia stato necessario espletare, per la prima notificazione, le procedure di cui ai precedenti commi dell'art. 157, «non è comunque destinato ad operare nel caso di autonoma elezione o dichiarazione di domicilio» (così Sez. 5, n. 4828 del 29/12/2015, dep.2016, Ciano, Rv. 265803; Sez. 2, n. 41735 del 22/09/2015, Casali, Rv. 264594).

Ob

In tal senso, del resto, la giurisprudenza costituzionale, nell'affermare la conformità a Costituzione dell'art. 157, comma 8-bis, ha rilevato che «anche l'imputato può rendere inapplicabile la norma censurata, mediante dichiarazione del domicilio o sua elezione presso un qualunque soggetto, e ciò in ogni fase del procedimento, posto che la giurisprudenza di legittimità si è orientata, anche con una recentissima pronuncia delle Sezioni unite penali [...], nel senso che la manifestazione di volontà della parte prevale sulla domiciliazione legale per ogni notifica ad essa successiva» (Corte cost., n. 136 del 2008).

La notifica al difensore, come regolamentata nel codice di rito dal legislatore ordinario in conformità con i principi costituzionali e convenzionali, rappresenta, dunque, una naturale "convenzione", che mira alla conoscenza legale dell'atto, al fine di evitare appesantimenti procedurali e bilanciare gli interessi contrapposti.

In particolare, l'applicazione della presunzione legale di conoscenza nel caso di cui all'art. 161, comma 4, è ispirata ad una logica di contemperamento tra il diritto di difesa e le ragioni della celerità del processo. Ricorrono, in tale evenienza, manifestazioni patologiche del rapporto tra ordinamento e imputato, come il rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio ovvero la mancata comunicazione di mutamenti successivi alla dichiarazione o elezione (art. 161, comma 1, cod. proc. pen.), l'impossibilità di eseguire le notifiche nel c.d. "domicilio determinato", l'insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione (art. 161, comma 4, cod. proc. pen.). La fattispecie, sotto questo profilo, appare poi assimilabile ad altre ipotesi in cui è consentita la consegna al difensore perché sussistono altre situazioni patologiche, come la latitanza o l'evasione (art. 165 cod. proc. pen.), ovvero l'irreperibilità (art. 160 cod. proc. pen.).

Fuori da questi casi, quando l'imputato abbia manifestato la propria volontà chiedendo espressamente la consegna degli atti presso il suo domicilio o presso altro soggetto indicato come domiciliatario, non può essere parimenti applicata la presunzione legale di conoscenza da parte dell'imputato e ritenersi quindi sanata la notificazione dell'atto effettuata al difensore di fiducia, in difetto di allegazioni sull'impedimento in concreto all'esercizio del diritto di difesa, solo perché la notifica sia stata effettuata presso il difensore.

La dichiarazione o elezione di domicilio - pure in presenza di un rapporto fiduciario ancora in atto tra l'imputato ed il proprio difensore - impone infatti che la notifica venga effettuata nel domicilio indicato dall'imputato; e alla violazione di tale obbligo consegue - in assenza peraltro di alcuna manifestazione patologica - il verificarsi di una nullità di ordine generale.

Secondo la più recente e costante giurisprudenza, successiva e conforme alle Sezioni Unite Micciullo del 2008, «la nullità conseguente alla notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia invece che presso il domicilio [dichiarato o] eletto è d'ordine generale a regime intermedio, perché idonea comunque a determinare una conoscenza effettiva dell'atto in ragione del rapporto fiduciario con il difensore, sicché è soggetta ai termini di deduzione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.» (v., da ultimo, Sez. 2, n. 35345 del 12/05/2010, Rummo, Rv. 248401; e negli stessi termini Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015, Bellucci, Rv. 264505).

Ne consegue come, seppure la conoscenza effettiva dell'atto possa concretamente dedursi da una notifica siffatta, la nullità rimane configurabile.

2.3. Nel quadro così delineato, è stato, nondimeno, affermato che, nel caso in cui la notifica sia eseguita presso il difensore di fiducia, qualora nella notificazione all'imputato della citazione per il giudizio venga erroneamente indicato che la stessa è eseguita presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. e non ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (stante la inidoneità del domicilio dichiarato), si verifica una mera irregolarità, priva di effetti pregiudizievoli per l'imputato e la difesa, e non una nullità di ordine generale, prevista dall'art. 178, comma 1 lett. c) del codice di rito, in quanto in entrambe le ipotesi il destinatario dell'atto si identifica con il difensore di fiducia (Sez. 2, n. 52274 del 26/10/2017, Agostinelli, Rv. 271377).

2.4. Nel caso in esame, da un lato la revoca del programma di protezione - e della elezione di domicilio - ha legittimato il ricorso alla notifica del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia, per essere divenuto inidoneo il luogo (Servizio centrale di protezione) indicato dallo stesso imputato in seguito alla revoca; dall'altro, l'impropria evocazione delle

modalità della notificazione ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. e non ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. non ha comportato *vulnus* alcuno al procedimento comunicativo, rispetto al quale non risultano dedotte circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in quanto il giudice può impiegare il parametro dell'esercizio effettivo dei diritti di difesa al fine di riscontrare il rispetto dei limiti di deducibilità della nullità o la sussistenza di una causa di sanatoria della stessa rilevabile da circostanze obiettive di fatto desumibili dagli atti del processo (V. Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, cit., in motivazione).

In altri termini, in presenza della sopravvenuta inidoneità dell'originaria elezione di domicilio conseguente alla revoca del programma di protezione, correttamente è stata ritenuta rituale la notifica del decreto di citazione in appello effettuata presso il difensore di fiducia.

Il primo motivo è, pertanto, manifestamente infondato.

Né il ricorrente ha rappresentato specifiche circostanze impeditive di un effettivo rapporto comunicativo tra il difensore di fiducia e l'imputato, ponendo anche sotto tale profilo definitivamente la doglianza nell'alveo della inammissibilità.

3. E' del pari, palesemente inconducente la seconda censura.

3.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, l'assoluto impedimento a comparire dell'imputato, previsto dall'art. 420-ter cod. proc. pen., conseguente a patologia deve risolversi in una situazione tale da impedire all'interessato di partecipare all'udienza se non a prezzo di un grave e non evitabile rischio per la propria salute, ben potendo fare il giudice ricorso, per la valutazione di tali requisiti, anche a nozioni di comune esperienza, indipendentemente da una verifica medico - fiscale (Sez. 5, n. 44369 del 29/04/2015, Romano, Rv. 265819).

E sebbene l'impedimento a comparire dell'imputato concerna non solo la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di parteciparvi dignitosamente e attivamente per l'esercizio del diritto costituzionale di difesa, esso, tuttavia, non può derivare in via automatica dall'esistenza di una patologia più o meno invalidante, che deve, invece, determinare un'impossibilità effettiva ed assoluta, e perciò legittima, riferibile ad una

situazione non dominabile né contenibile dall'imputato, oltre che a lui non ascrivibile, al fine di garantire il necessario bilanciamento con il principio di ragionevole durata del processo (Sez. 5, n. 15407 del 24/02/2020, Stretti, Rv. 279088).

A tal fine, il giudice deve apprezzare il grado di intensità della patologia e la sua attitudine a determinare l'impossibilità a lasciare l'abitazione, trattandosi di elementi essenziali per la valutazione della fondatezza, serietà e gravità dell'impedimento (Sez. 5, n.3558 del 19/11/2014 - dep. 2015, Margherita, Rv. 262846, N. 20811 del 2010 Rv. 247348), in presenza di una diagnosi e di una prognosi che, secondo nozioni di comune esperienza, denotino la sussistenza di una condizione tale da comportare l'impossibilità di comparire in giudizio (V. anche Sez. 6, n.26614 del 23/03/2018, Tocco, Rv. 273582).

3.2. Nel caso in esame, il provvedimento di rigetto dell'istanza di differimento dell'udienza non s'applesca censurabile.

Come dedotto in ricorso e come risulta dagli atti - accessibili alla Corte per la risoluzione della proposta questione di nullità - il difensore aveva formulato, all'udienza del 13 luglio 2015, istanza di rinvio per impedimento dell'imputato, producendo un certificato medico attestante "granuloma cronico dentario" con prescrizione di gg. cinque di *riposo*; donde la stessa prescrizione di mero riposo esclude *ex se* una condizione di assoluto impedimento a comparire all'udienza indicata, non suscettibile di diversa prognosi anche in esito ad accertamento medico-legale.

4. Il terzo motivo è proposto fuori dei casi previsti dalla legge.

4.1. Le censure svolte dal ricorrente, nel proporre una lettura frazionata delle prove, non dispiegano valenza demolitoria dell'ampio e coerente *iter* giustificativo rassegnato nella sentenza impugnata, che si pone come limite insindacabile nell'orizzonte proprio dell'indagine di legittimità, limitato - come noto - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione

quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n.6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).

4.2. In particolare, l'affermazione di responsabilità per il delitto di atti persecutori in danno di [redacted] e [redacted] risulta ancorata non solo alla valutazione di attendibilità dei predetti testi, solo genericamente contestata, ma anche ad una pluralità di elementi obiettivi (quali l'incontestato danneggiamento seguito da incendio dell'auto del primo e del citofono di un familiare, oltre alle registrazioni in atti), con il cui tenore dimostrativo il ricorrente non si confronta.

Né la valutazione della deposizione di [redacted] evidenzia palesi illogicità, avendo opportunamente distinto le conformi sentenze di merito tra la prova dei fatti commessi ai danni di costei - ritenuti non adeguatamente dimostrati - e quelli, invece, consumati verso i familiari, come rilevato già corroborati da molteplici fonti dimostrative, trattandosi di una pluralità e diversità di episodi succedutisi nel tempo, secondo distinte cadenze cronologiche, di guisa che il giudizio di inattendibilità su alcune circostanze non ha necessariamente inficiato la credibilità di altre parti del racconto, non essendo sempre e necessariamente ravvisabile, in tale ipotesi, un'interferenza fattuale e logica tra le parti del discorso (*ex multis* Sez. 4, n. 21886 del 19/04/2018, Cataldo, Rv. 272752, N. 40170 del 2006 Rv. 235575, N. 21640 del 2010 Rv. 247644, N. 21640 del 2010 Rv. 247644, N. 3015 del 2011 Rv. 249200, N. 3256 del 2013 Rv. 254133, N. 20037 del 2014 Rv. 260160, N. 46471 del 2015 Rv. 265874, N. 19495 del 2016 Rv. 266752).

5. Sono aspecifiche e manifestamente infondate le censure articolate relativamente al trattamento sanzionatorio.

5.1. Le doglianze svolte sul punto relativo al diniego delle attenuanti generiche si limitano ad evocare, del tutto astrattamente, una critica alla valutazione del comportamento processuale, che invece s'appalesa svolta in conformità al principio per cui la condotta processuale dell'imputato che, contro ogni evidenza della sussistenza del reato, protesti la propria estraneità

ai fatti, costituisce di per sé idonea motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche in quanto, seppure l'esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili le dichiarazioni false rese a propria difesa dall'imputato, ciò non equivale a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all'art. 133 cod. pen. (*Ex multis* Sez. 4, n. 20115 del 04/04/2018, Prendi, Rv. 272747; V. Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, P.G. e Biondi, Rv. 253152).

4.2. Il giudizio prognostico posto a base dell'esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena non s'appalesa sindacabile nella presente sede di legittimità, avendo sul punto la Corte territoriale fatto riferimento non solo ai plurimi precedenti penali - invece depotenziati dalla difesa - ma alle caratteristiche della condotta ed alla sua protrazione nel tempo, rappresentando un percorso giustificativo che non evidenzia palesi illogicità.

Il ricorso è, pertanto, complessivamente inammissibile.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

6. Tenuto conto della natura dell'imputazione, deve essere disposto - in caso di diffusione del presente provvedimento - l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2020

Il Consigliere estensore



Il Presidente

